

REGOLAMENTO (CEE) N. 2860/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, per quanto riguarda i prodotti dell'allegato B che possono fruire di restituzione all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75 elenca nell'allegato B le merci che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione per la parte di cereali che contengono;

considerando che detto allegato non comprende il prodotto di cui al codice NC 1902 40 10 « Cuscus: non preparato »; che questo prodotto si trova in concorrenza diretta col prodotto di cui al codice NC 1902 40 90: « Cuscus: altre », il quale figura invece nell'allegato B e può quindi fruire di restituzione all'esportazione; che, per

evitare una distorsione di concorrenza, occorre inserire nell'allegato B il primo prodotto sopra citato;

considerando che talune acqueviti incluse nel suddetto allegato B possono essere fabbricate soltanto con frutti, vino o vinacce; che, non potendo esse contenere cereali, non dovrebbero beneficiare di una restituzione all'esportazione concessa per i cereali; che è pertanto necessario depennare tali prodotti dall'allegato B;

considerando che il glucosio e lo sciroppo di glucosio puro al 99 %, di cui ai codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59, possono usufruire di una restituzione all'esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁴⁾; che anche questi prodotti devono essere depennati dall'allegato B di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75:

1. I codice e la designazione sotto menzionati:

• ex 1902 40	— Cuscus:
1902 40 90	— — altre »

sono modificati come segue:

• 1902 40	— Cuscus ».
-----------	-------------

2. Sono soppressi i codici e le designazioni seguenti:

• ex 1702 30	— Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:
	— — altri:
	— — — contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio:
1702 30 51	— — — — in polvere cristallina bianca anche agglomerata
1702 30 59	— — — — altri
2208 20	— Acqueviti di vino o di vinacce
2208 90 33	— — — — Acqueviti di prugne, di pere e di ciliegie (liquori esclusi)
2208 90 51	
2208 90 71 »	

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.